



ALLEGATO A alla Dgr n. 1909 del 29 novembre 2016

Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10

Art. 1 – Obiettivi

Il presente documento illustra le modalità e le tempistiche per l'adozione di una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili PM10. L'iniziativa di carattere sperimentale ha validità fino al 31 marzo 2017, con eventuale possibilità di rinnovo per i successivi anni.

Art. 2 – Soggetti attuatori delle misure

I soggetti attuatori delle misure di cui agli artt. 6, 7, 8 sono i Comuni, che adottano gli opportuni provvedimenti.

Art. 3 – Ambito territoriale di riferimento

La valutazione dei livelli di criticità è riferita alle zone e agli agglomerati di cui alla DGR 2130/2012. Ciascun Comune provvede ad attuare le linee guida in riferimento alla zona/agglomerato di appartenenza. Fa eccezione il Comune di Rovigo il quale, limitatamente al presente documento, sarà valutato come un agglomerato a sé stante.

Art. 4 – Periodo di attuazione delle misure

Le misure temporanee per il contrasto all'inquinamento da polveri sottili PM10 vanno attuate durante il semestre invernale, dal 1 ottobre al 31 marzo, in funzione del livello di criticità raggiunto in ogni zona o agglomerato.

Art. 5 – Livelli di criticità e criteri di attivazione delle misure temporanee

1. Ai fini del presente documento sono definiti tre gradi di criticità per il PM10:

- *Criticità 0*: è il livello di criticità più basso con cui viene valutata automaticamente la qualità dell'aria in assenza di eventi a criticità maggiore durante il semestre invernale.
- *Criticità 1*: è il livello che si raggiunge quando in una zona o agglomerato viene superato il valore limite giornaliero (50 microgrammi al metro cubo) per sette giorni consecutivi.
- *Criticità 2*: è il livello che si raggiunge quando in una zona o agglomerato viene superata la concentrazione media giornaliera di 100 microgrammi al metro cubo per 3 giorni consecutivi, indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento del livello di criticità 1.

2. La valutazione dello stato di criticità viene effettuata quotidianamente nei giorni feriali dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.). In caso di raggiungimento dei livelli di criticità "1" e "2" in una o più zone, l'A.R.P.A.V. provvede ad emanare e a diffondere ai comuni interessati un'apposita informativa nel giorno lavorativo successivo a quello del superamento.

3. Le misure temporanee riferite al livello di criticità "1" si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi al metro cubo per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato di qualità dell'aria (8° giorno).

4. Le misure temporanee riferite al livello di criticità “2” si attivano al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 100 microgrammi al metro cubo per tre giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (5° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (4° giorno).

5. Nel caso in cui, all’acquisizione ufficiale del superamento che determina le situazioni di criticità “1” e “2”, l’A.R.P.A.V. segnali nell’informativa che sono previste delle condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti per i giorni successivi, l’adozione delle misure temporanee non viene attuata.

6. Le misure temporanee per la criticità “2”, adottate dopo valutazione dell’ARPAV, restano in vigore per 10 giorni e possono essere sospese solo a seguito di mutamenti meteorologici che permettano ai valori di PM10 di rientrare al di sotto dei 50 microgrammi al metro cubo; la comunicazione dell’avvenuto rientro sarà a cura di ARPAV .

Art. 6 - Misure da applicare durante il semestre invernale

Le misure di seguito elencate si applicano nel periodo 1 ottobre - 31 marzo, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto:

- In tutti i Comuni della Regione del Veneto, vige l’applicazione della DGRV n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”.
- In tutti i Comuni della Regione del Veneto si dispone la riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 18°C per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali; 19°C per tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.
- Negli agglomerati di cui alla vigente zonizzazione per la qualità dell’aria, approvata con DGRV 2130/2012 e nel Comune di Rovigo, si dispone il divieto di circolazione per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 e autoveicoli benzina Euro 0, 1 e autoveicoli diesel Euro 0, 1 e 2, nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00, salvo le esclusioni di cui all’art.11.
- Obbligo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta.

Art. 7 - Misure da applicare al raggiungimento del livello di criticità 1

Il livello di criticità “1” determina l’attuazione di misure sostanzialmente informative, che hanno l’obiettivo di comunicare alla popolazione che è in atto un fenomeno di accumulo di PM10, per fronteggiare il quale si chiede l’assunzione, da parte dei cittadini, di determinati comportamenti virtuosi finalizzati a limitare l’esposizione eccessiva alle alte concentrazioni di polveri. A tale scopo A.R.P.A.V. diffonde alla popolazione, per mezzo del sito istituzionale, e a tutti i Comuni interessati, a mezzo e- mail, un’informativa all’interno della quale è contenuta una breve descrizione della situazione di inquinamento, le previsioni sull’evoluzione dell’episodio, le indicazioni ai cittadini sulle buone pratiche da adottare per il contenimento delle emissioni di PM10, nonché alcuni suggerimenti per la salvaguarda della salute.

I Comuni provvedono a dare massima diffusione dei contenuti dell’informativa alla cittadinanza, avvalendosi di diversi canali di comunicazione (siti istituzionali, mass-media, display elettronici posti sul territorio).

Art.8 - Misure da applicare al raggiungimento del livello di criticità “2”

Le seguenti misure si applicano al raggiungimento della criticità “2”:

- Divieto di uso, nella zona/agglomerato in cui si è verificato il raggiungimento del livello di criticità "2" e per i successivi 10 giorni, degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle, qualora nell'abitazione, siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl). A tal proposito si rammenta che la determinazione delle succitate classi ambientali è stata definita con deliberazione della Giunta regionale del 29.11.2016 avente ad oggetto "*Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria*".
- Negli agglomerati e nel Comune di Rovigo estensione ai giorni festivi e ai veicoli diesel Euro 3 delle restrizioni al traffico di cui all'art. 6, salvo le esclusioni di cui all'art.11, per 10 giorni dal raggiungimento del livello di criticità "2".

Art. 9 - Ulteriori misure temporanee a livello comunale

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, i Sindaci, a tutela della salute dei propri cittadini, possono applicare ulteriori misure più restrittive rispetto a quelle previste in ciascuno dei livelli di criticità.

Art. 10 – Attività di controllo circa la corretta attuazione delle misure temporanee

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui agli articoli 6, 7, 8 sono in capo ai soggetti attuatori delle stesse i quali provvederanno in conformità alle norme stabilite.

Art. 11 - Eccezioni alle misure limitative del traffico

Possono essere esclusi dalle misure limitative del traffico di cui agli artt. 6 e 8 le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni.

Sono previste, inoltre, ulteriori eccezioni da documentare mediante apposita autorizzazione:

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- t) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età;
- u) situazioni locali, individuate dal sindaco opportunamente documentate.